

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1580-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RICCI)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La riconosciuta inadeguatezza degli apparati dello Stato rende necessario procedere all'ammodernamento delle strutture operative esistenti, per renderle più rispondenti alle nuove, mutate, maggiori esigenze della collettività, più correlate alle diverse decentrate competenze, realizzate, peraltro, in questi anni utilizzando strutture non contestualmente attrezzate o rinnovate, come è stato del resto delineato nel rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione statale.

Una organica riforma dell'Amministrazione pubblica sembra richiedere, però, tempi molto lunghi e si palesa quindi la necessità di ricorrere a provvedimenti correttivi parziali, o ad interventi settoriali suggeriti dall'urgenza (come per l'Amministrazione finanziaria) o, come molte Amministrazioni hanno fatto, all'adozione di rimedi amministrativi intesi a semplificare o razionalizzare procedure e servizi, nei limiti peraltro consentiti da una struttura legislativamente regolata.

A tale logica risponde il disegno di legge n. 1580; la relazione che lo accompagna, dopo aver elencato le semplificazioni amministrative adottate, nonchè i nuovi molteplici compiti introdotti da provvedimenti legislativi, illustra una serie di proposte normative tendenti ad innovare « le strutture della parte tradizionale di azione amministrativa del Tesoro allo scopo di razionalizzare, di snellire, ammodernare i servizi erogati dalle direzioni provinciali del tesoro », e di potenziare la Ragioneria generale dello Stato.

A) *Le Direzioni provinciali del tesoro.*

Tralasciando le trasformazioni intervenute nelle strutture e nei compiti delle Direzioni provinciali del tesoro prima della seconda guerra mondiale, sarà opportuno soffermarsi analiticamente sulle innovazioni e sull'evoluzione verificatesi a far tempo dal 1955 (con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544) ad oggi.

Con il decentramento di numerose attribuzioni già di pertinenza delle Amministrazioni centrali, gli Uffici provinciali del tesoro, il cui compito, in materia di stipendi, pensioni ed altre spese fisse, era in precedenza limitato all'ordinazione secondaria della spesa, assumono anche la veste di ordinatori primari in quanto investiti della potestà di disporre la concessione di numerosi benefici con provvedimenti formali aventi lo stesso valore dei decreti ministeriali. In particolare, il decentramento attuato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955 riguardò:

la concessione, ai pensionati di guerra, dell'assegno di incollocamento, dell'assegno di previdenza, dell'aumento a titolo d'integrazione per i figli e dell'indennità di ricovero per i minori invalidi, nonchè della pensione di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani;

l'attribuzione, ai dipendenti dello Stato in attività di servizio, delle quote complementari di indennità di carovita (ora aggiunta di famiglia) per la moglie ed i figli, nonchè dell'aumento anticipato di stipendio per la nascita di figli;

l'apertura di partite provvisorie di spesa per il personale di prima nomina;

la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di reversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato;

il recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni di stipendi e pensioni, con facoltà di concedere rateizzazioni entro il periodo di cinque anni.

Soltanto per effetto del decentramento, gli Uffici provinciali del tesoro adottarono, nel periodo dal 1956 al 1961, ben 630.000 provvedimenti. All'accrescimento dei compiti non era seguito però il necessario adeguamento del personale e delle attrezzature di detti uffici, per cui, nonostante l'impegno del personale, si arrivò ad una grave situazione di

arretrato, con negativi riflessi sull'azione amministrativa, a danno dei cittadini.

Con legge 12 agosto 1962, n. 1290, fu disposto un ulteriore decentramento amministrativo e contemporaneamente si provvide all'aumento dell'organico degli uffici provinciali del tesoro, che la legge medesima denominò Direzioni provinciali del tesoro.

Le ulteriori attribuzioni decentrate furono le seguenti:

la restituzione delle somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro;

la liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare;

in materia di pensioni di guerra: l'attribuzione della tabella maggiorata alle vedove ed ai genitori; la concessione definitiva delle pensioni all'orfano in caso di decesso della madre; la liquidazione del capitale alla vedova che passi ad altre nozze; la liquidazione dell'assegno integratore per anzianità di servizio; la concessione dell'aumento di integrazione per la moglie; il rilascio dei libretti ferroviari ai grandi invalidi;

in materia di stipendi: l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico e dei normali aumenti periodici di stipendio, il pagamento, in via provvisoria, degli assegni di aspettativa;

la voltura delle partite di spesa fissa relative a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni periodiche a carico dello Stato.

Il nuovo organico delle direzioni provinciali del tesoro veniva definito in 6.717 unità, distribuito tra le varie carriere, nel seguente modo: direttiva n. 747; di concetto speciale n. 1891; di concetto ordinaria n. 843; esecutiva n. 2.660; ausiliaria n. 466; ausiliaria tecnica n. 72; ruoli tecnici della Zecca n. 38.

Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1290 erano in servizio 4.274 unità, delle quali 3.035 appartenevano ai ruoli organici, mentre le restanti 1.239 unità appartenevano ai ruoli transitori o ai ruoli di altri Ministeri o Enti pubblici. L'aumento dell'organico di 2.443 unità stabilito dalla legge colmava una grave carenza di personale che fi-

no ad allora era stata, per quanto possibile, fronteggiata attraverso prestazioni straordinarie di lavoro e particolari forme di incentivazione, che in seguito sono state abolite.

Al 31 dicembre 1962 le Direzioni provinciali del tesoro gestivano 1.779.379 partite di pensione e 341.809 partite di stipendio e altre spese fisse.

Alla stessa data le pratiche arretrate ammontavano a 175.034, di cui 151.207 relative a servizi di pensioni e stipendi.

Negli anni dal 1963 al 1971 l'Amministrazione provvedeva a reclutare il personale consentito dall'organico stabilito dalla legge, mediante concorsi pubblici effettuati gradualmente. Al progressivo completamento dei quadri organici non corrisposero però l'eliminazione dell'arretrato nè l'aggiornamento dei servizi.

La spiegazione di tale apparente incongruenza si trova nei seguenti motivi:

a) incremento superiore a ogni previsione del carico di partite di pensioni e di stipendi. Fra il 1962 e il 1971 il numero delle pensioni amministrate passava da 1,7 a 2,6 milioni; il carico del numero delle partite per stipendi da 342.000 a 515.000; il totale del carico delle partite aumentava così da 2,1 a 3,1 milioni e cioè del 50 per cento circa. Le partite arretrate crescevano da 175.000 a 374.000 e cioè risultavano più che raddoppiate. In definitiva, a un aumento del 50 per cento delle partite amministrate corrispondeva un aumento di oltre il 100 per cento dell'arretrato, nonostante l'organico fosse aumentato di oltre il 50 per cento;

b) all'aumento quantitativo delle partite gestite si aggiungeva l'intensificazione della dinamica nella variazione e nella differenziazione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza e l'ulteriore prosecuzione del processo di decentramento;

c) le prolungate e ripetute astensioni dal lavoro da parte del personale per rivendicazioni economiche;

d) la serie veramente abnorme di provvedimenti che fra il 1962 e il 1971 concorrevano ad aumentare il lavoro delle direzioni provinciali del tesoro.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'assetto organico subiva poi un calo a seguito dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 in favore degli ex combattenti.

Avvalendosi di tale legge lasciarono l'Amministrazione 1815 dipendenti così distinti per carriera:

carriera direttiva	n.	190
carriera di concetto	»	231
carriera esecutiva	»	1018
carriera esec. meccanografica	»	87
carriera ausiliaria	»	277
carriera ausiliaria tecnica	»	12
		<hr/>
	Totale n.	1815

Conseguenze non meno gravi ha determinato il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, che ha comportato l'esodo di 387 funzionari.

Per effetto dei due cennati provvedimenti, che prescrivevano tra l'altro la non sostituzione del personale dimessosi, gli organici delle direzioni provinciali del tesoro, alla data del 1° gennaio 1980, risultavano ridotti da 6717 a 4515 unità, con una perdita secca di 2202 unità.

Per contro si sono susseguiti numerosi provvedimenti legislativi che hanno comportato nuovi adempimenti. Tali provvedimenti sono elencati a pagina 2 della relazione che accompagna il disegno di legge.

Un parziale rimedio alla carenza di personale è stato offerto dalla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile, che ha consentito di assumere:

per il programma di adeguamento dei servizi pensionistici delle direzioni provinciali del tesoro, dal 1° marzo 1978, 1449 giovani così suddivisi per carriera:

carriera di concetto	n.	536
carriera esecutiva	»	720
carriera esec. meccanografica	»	22
carriera ausiliaria	»	159
operai	»	12
		<hr/>
	Totale n.	1449

per il programma per l'assunzione di giovani da destinare ai centri elaborazione dati di Latina, dal 1° settembre 1979, 199 giovani così suddivisi per carriera:

carriera esec. meccanografica	n.	188
operai	»	11
		<hr/>
	Totale n.	199

Per fronteggiare tale complessa situazione la Direzione generale del tesoro ha assunto una serie di iniziative, intese a promuovere e sostenere un efficace processo di riordino e di adeguamento delle procedure tecnico-amministrative, anche attraverso l'impiego degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'industria nel settore dell'informatica.

Si rinvia per questo alla pagina 3 della relazione governativa al disegno di legge, aggiungendo che si è proceduto a potenziare il sistema meccanografico e informativo nonché ad effettuare corsi di aggiornamento professionale del personale.

B) *Il disegno di legge n. 1580.*

I rimedi, resi possibili in via amministrativa dalla legislazione vigente, non sono stati però sufficienti: si impongono pertanto interventi più decisivi e a tale scopo è stato predisposto dal Governo il disegno di legge n. 1580, la cui portata è tale da influire in maniera largamente più positiva di quanto potrebbe apparire da una prima affrettata lettura.

Particolare rilevanza ha l'articolo 1 contenente una delega al Governo al fine di:

semplificare le procedure;

accelerare le liquidazioni, fissando rigorose scadenze e prevedendo la responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti in relazione alla inosservanza delle scadenze medesime, e definendo contestualmente le specifiche responsabilità sia dei direttori provinciali del tesoro sia dei dirigenti e del personale addetto ai sistemi di elaborazione automatica;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utilizzare i sistemi di elaborazione automatica dei dati;

semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi.

Un gruppo di norme riguarda provvedimenti semplificativi di più urgente attuazione, quali l'imputazione della spesa per il pagamento degli stipendi, pensioni ed altri assegni alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, e l'introduzione della prescrizione quinquennale per le rate, sempre delle pensioni, stipendi ed assegni (articoli 2 e 3); mentre l'articolo 4 contiene una norma interpretativa dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che aveva dato luogo a difficoltà di applicazione.

L'articolo 7 mira a consentire una migliore organizzazione, nonché il funzionamento e la gestione del sistema informativo a livello centrale e periferico.

Con gli articoli 8, 10 e 11 si provvede a disciplinare le reggenze degli uffici periferici provvisoriamente sprovviste di dirigenti; si rende possibile l'utilizzazione di quote degli alloggi costruiti dagli Istituti di previdenza per consentire la mobilità del personale; si autorizza il Ministro del tesoro ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 10, o di ricorrere alla consulenza di enti e società specializzate.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro al fine di coordinare l'attività delle direzioni provinciali, alleggerendo nel contempo la competenza della Direzione generale del tesoro.

Gli articoli 6 e 12 prevedono l'adeguamento degli organici sia delle direzioni provinciali del tesoro che della Ragioneria generale dello Stato (con incrementi di 2.800 e 1.500 unità, rispettivamente).

C) *I risultati di una indagine affidata dalla 6^a Commissione ad una apposita Sottocommissione.*

La 6^a Commissione a seguito di un primo esame del disegno di legge, sopra illustrato,

ha ritenuto opportuno un approfondito confronto con le categorie interessate dal provvedimento.

Dagli incontri intervenuti con le delegazioni della Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonché con le delegazioni sindacali rappresentative del personale dello stesso Ministero del tesoro, è emerso un giudizio sostanzialmente favorevole sull'opportunità del disegno di legge, tenuto conto delle sue limitate, seppure importanti, finalità e con alcune riserve che attengono in modo particolare alle norme della seconda parte dell'articolo 5 riguardante la nuova tabella dell'organico dei dirigenti dei servizi provinciali del tesoro, nonché al sistema di conferimento dei posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore e nella qualifica di primo dirigente.

Altre riserve sono state formulate in ordine alla quantità di nuovo personale previsto per l'adeguamento degli organici del personale delle direzioni provinciali del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare:

1) per quanto riguarda l'articolo 1 si è evidenziata l'opportunità che le norme in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni e altri assegni possano essere modificate o integrate mediante norme regolamentari, da emanare con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e che agli assegni speciali di Stato sia preferibile il sistema dell'accreditamento sui conti correnti bancari dei singoli pensionati, alleggerendo in tal modo anche il servizio postale;

2) per quanto attiene all'articolo 4, è stata sottolineata l'opportunità di specificare che l'addebito all'impiegato in caso di dolo o colpa grave, debba essere proposto dal Consiglio di amministrazione e preceduto da una indagine sulle condizioni operative in cui l'impiegato ha agito. È sembrata anche interessante l'ipotesi di istituire un fondo di solidarietà, alimentato da trattenute a carico di tutti i dipendenti, con il quale fronteggiare gli addebiti posti a carico del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale in caso di colpa grave, evitando in tal modo paure e remore che ritarderebbero la correttezza degli adempimenti;

3) per l'articolo 5, mentre da taluni si è sostenuta la necessità di non preconstituire situazioni che potrebbero interferire con la disciplina della dirigenza statale e si è quindi chiesta la soppressione degli ultimi quattro commi, da parte dei più è stato rilevato come una tale ipotesi svuoterebbe di significato l'istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

4) è stato suggerito di cogliere l'occasione per inquadrare il personale dell'8° livello funzionale, che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di divisione aggiunto o equiparata, in soprannumero nei ruoli ad esaurimento. In tali ruoli infine dovrebbero trovare inquadramento anche i vincitori dei concorsi della carriera di concetto ordinaria, ai quali è stato riservato un trattamento diverso da quello degli appartenenti all'ex carriera speciale di concetto;

5) in merito alla disciplina delle reggenze si è suggerito di valutare la possibilità di accompagnare le reggenze stesse con una apposita indennità;

6) richiamate per quanto riguarda il numero delle unità in aumento le considerazioni già fatte, è stata segnalata l'opportunità, per quanto attiene alla Ragioneria generale dello Stato, di estendere al relativo personale le norme contenute nei commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 5 relativamente al conferimento dei posti di primo dirigente, al fine di evitare che nell'ambito della stessa struttura ministeriale si determinino situazioni di disparità di trattamento;

7) è stato suggerito di valutare la possibile eliminazione delle pratiche arretrate presso le varie direzioni provinciali del tesoro facendo ricorso a particolari incentivi, o sotto forma di compensi per lavoro straordinario o sulla base di indicatori di produttività;

8) l'occasione costituita dall'esame del disegno di legge n. 1580 è sembrata sede opportuna per risolvere anche l'annosa questione dei segretari della cosiddetta carriera ordinaria di concetto, i quali, pur avendo sostenuto concorsi e svolto mansioni eguali a quelli degli impiegati delle cosiddette carriere speciali, si sono visti negare l'accesso alla carriera direttiva.

D) Le principali modifiche recate dalla Commissione al disegno di legge.

Sul disegno di legge sono stati acquisiti, come prescritto, i pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha tuttavia formulato alcune osservazioni e posto alcune condizioni; tra di esse le più rilevanti sono le seguenti:

a) al sesto comma dell'articolo 5 l'eliminazione della norma che prevede corsi di formazione dirigenziale organizzati dal Ministero del tesoro, in quanto tale compito spetta alla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

b) la soppressione dell'articolo 10 il cui contenuto è stato considerato contrario al principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto si riserverebbe un'aliquota delle unità immobiliari di proprietà delle Casse di previdenza agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro, cui sono affidati delicati compiti di controllo nei confronti delle Casse stesse.

Del predetto parere si è tenuto conto, con la soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo 5 nonché con la totale soppressione dell'articolo 10.

In un serrato confronto tra la 6^a Commissione e il Governo è stato possibile introdurre alcuni miglioramenti al testo del disegno di legge.

Tali miglioramenti si muovono comunque nel quadro di un provvedimento limitato, che ha come obiettivo la risoluzione di alcuni urgenti problemi di funzionalità, resistendo così alle pressioni ed alla tentazione di trasformare il disegno di legge in un

provvedimento di più ampia riforma, obiettivo quest'ultimo ben presente al Governo e per il quale già operano apposite commissioni di studio.

Da una più attenta valutazione è emersa l'opportunità di stabilire che le attribuzioni in materia di certificati di credito del Tesoro e la gestione dei certificati stessi siano affidate alla Direzione generale del debito pubblico.

Accogliendo una proposta sostenuta da più parti, si è stabilito che i concorsi speciali per i posti portati in aumento agli organici e per quelli comunque disponibili siano banditi su base regionale ed interregionale per ovvi motivi di convenienza e di stabilità di permanenza nelle sedi periferiche del personale vincitore dei concorsi.

Tenuto conto delle compatibilità di bilancio si è aumentata la dotazione organica delle direzioni provinciali del tesoro di 3.300 unità (rispetto alle 2.800 inizialmente proposte) e quella della Ragioneria generale dello Stato di 1.800 unità (rispetto alle 1.500 iniziali).

Sui provvedimenti adottati in materia di adeguamento degli organici entro i limiti numerici sopraindicati, il Ministro del tesoro dovrà riferire al Parlamento entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

La facoltà concessa al Ministro del tesoro di utilizzare esperti è stata limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine è stata accolta la richiesta di disporre la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, anche in soprannumero, degli impiegati in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

E) *La Corte dei conti ed i sistemi di controllo.*

È sembrata alla Commissione non peregrina l'osservazione del relatore circa la necessità che ad un potenziamento dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica del

Tesoro, nonché della Ragioneria generale dello Stato, facesse riscontro anche un potenziamento degli organici della Corte dei conti, in modo da assicurare l'auspicata tempestività di tutti gli adempimenti della complessa procedura amministrativa.

Del resto il Ministro del tesoro ebbe a richiedere il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti in merito allo schema del disegno di legge in questione, parere reso dalle predette sezioni nell'adunanza del 28 ottobre 1981.

In tale parere le sezioni riunite hanno ritenuto che, nell'ambito del proposto riordinamento operativo, non andasse trascurata l'esigenza di un connesso potenziamento dell'azione di controllo delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti, prevedendo sia un adeguato aumento delle dotazioni organiche del personale amministrativo addetto ai cennati uffici periferici dell'istituto, sia, in relazione all'articolo 7 dello schema anzidetto, concernente la ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del tesoro, il collegamento tra il sistema informativo che si intende costituire ed aggiornare e quello operante presso gli organi di controllo.

Fu suggerita, pertanto, l'introduzione nel disegno di legge di una disposizione rivolta, in via principale, ad adeguare l'organico del personale amministrativo della Corte dei conti in connessione con il potenziamento delle direzioni provinciali del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato. È infatti evidente che le finalità di semplificazione e di snellimento delle procedure per il pagamento di stipendi e pensioni perseguite dal disegno di legge, non potrebbero essere pienamente raggiunte se non dotando di nuovo personale gli uffici di controllo delle sezioni e delegazioni regionali dell'Istituto.

Altre esigenze di aumento dei ruoli organici derivano poi dall'esercizio delle funzioni di controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e da quelle giurisdizionali di primo grado in materia di conti degli enti locali, funzioni per le quali non fu previsto originariamente un apposito organico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giova, al riguardo, considerare che i ruoli delle carriere amministrative della Corte dei conti sono fermi come dotazione — con eccezione di quello del personale di dattilografia — al 1961. Ciò comporta una insufficiente dotazione di personale soprattutto a sfavore delle sezioni e delegazioni regionali, la cui competenza, com'è noto, dopo la legge istitutiva (legge 21 dicembre 1961, n. 1345) è aumentata a dismisura, in relazione agli intervenuti vasti decentramenti che hanno interessato, tra l'altro, prevalenti settori della pubblica istruzione e delle pensioni, che rappresentano ambito di competenza assai gravoso per le direzioni provinciali del tesoro. Da ultimo, si sta provvedendo a decentrare, a livello compartimentale, anche l'adozione e, quindi, il controllo di numerosissimi provvedimenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

A rendere più pesante l'esposta situazione sono poi intervenuti anche gli esodi anticipati per il personale direttivo ed ex combattente che hanno depauperato i predetti organici di ben 467 posti.

L'illustrato insufficiente assetto degli uffici provoca il continuo incrementarsi di un intollerabile arretrato, che si somma a quello delle direzioni provinciali del Tesoro, a risanare il quale unico rimedio non può essere che un adeguato potenziamento degli organici.

La Corte pertanto, nell'esprimere il parere, chiedeva:

a) un più adeguato potenziamento degli organici soprattutto in relazione alla istituzione della nuova sezione della Corte che dovrà esaminare i conti consuntivi delle provincie e dei comuni con popolazione superiore agli ottomila abitanti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1982, n. 51;

b) disposizioni rivolte ad attuare in tempi ragionevolmente brevi il nuovo assetto funzionale per i dipendenti dell'Istituto, anche in considerazione delle peculiari funzioni svolte, che non trovano riscontro nella generalità delle altre amministrazioni dello Stato;

c) la istituzione dei servizi di segreteria presso le sezioni, delegazioni e uffici di controllo e la disciplina delle funzioni dei funzionari preposti, al fine di potenziare e snellire le attribuzioni di carattere precipuamente amministrativo nel settore del controllo;

d) infine, una norma volta a riassorbire il fenomeno del personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio presso la Corte dei conti, mediante l'istituto dell'inquadramento a domanda, cui dovrebbero seguire i provvedimenti necessari per l'adozione delle conseguenti variazioni di organico.

La nuova dotazione di personale, complessivamente richiesta dalla Corte, sarebbe stata di 700 unità così distinte:

per le sezioni e delegazioni regionali	n. 335
per la prima e seconda sezione ordinarie	» 180
per la sezione di controllo degli enti	» 100
per la sezione conti degli enti locali	» 85
	<hr/>
	n. 700

Di tali esigenze della Corte dei conti, non tenendosene conto nel disegno di legge presentato dal Governo, si è fatto carico il relatore alla Commissione, che ha presentato appositi articoli aggiuntivi sui quali sono stati richiesti i necessari pareri alla 1^a e alla 5^a Commissione.

A seguito di tali pareri si è provveduto a quantificare il maggior onere risultato pari a 5 miliardi di lire in ragione d'anno (per l'intera legge 45 miliardi in luogo di 40).

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere della 1^a Commissione (la quale preferirebbe tuttavia che la materia trovasse più idonea collocazione nei disegni di legge relativi alla Corte dei conti attualmente all'esame del Parlamento), la Commissione finanze e tesoro ha potuto accogliere solo parzialmente le richieste della Corte dei conti, limitando l'adeguamento degli orga-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nici a sole 400 unità e dettando le norme relative al reclutamento (articolo 13 del testo proposto dalla Commissione).

Tali conclusioni sono avvertite come del tutto insufficienti, ma sono pur sempre un atto di volontà concreta per migliorare la funzionalità della Corte dei conti, specie se il Governo, come auspica la Commissione, vorrà presentare in tempi brevi un idoneo disegno di legge volto a rafforzare in modo

adeguato le sezioni e delegazioni che accusano un arretrato intollerabile nello svolgimento delle incombenze d'istituto.

Sul disegno di legge, con le modifiche illustrate, si è favorevolmente pronunciata, a maggioranza, la Commissione, che ha incaricato il relatore di raccomandarne l'approvazione all'Assemblea.

RICCI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

a) sul disegno di legge

20 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole al suo ulteriore *iter*, formulando le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1 sono previste, in realtà, due deleghe al Governo, una relativa alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti, l'altra relativa al funzionamento delle direzioni provinciali del tesoro e degli uffici da costituire per il sistema informativo. In relazione alla prima delega si esprimono perplessità sulla possibilità, prevista al punto e), di apportare modifiche ed integrazioni con norme regolamentari, pur tenendo conto che trattasi solo di disciplina di procedure relative all'ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, che sono oggetto di continuo, necessario adattamento in relazione a emergenti necessità anche con riferimento al nuovo sistema informativo;

2) all'articolo 4 occorrerebbe precisare meglio le disposizioni in maniera da consentire un più facile accertamento del tipo di colpa, se grave o lieve;

3) sull'articolo 5 si osserva che la eventuale istituzione della Direzione generale dei servizi periferici con il previsto incremento di personale — pur tenendo conto delle carenze attuali delle strutture e degli uffici — dovrebbe rispondere ai criteri ed ai limiti previsti dal principio del buon andamento della pub-

blica amministrazione contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. In particolare, al stesso comma dell'articolo 5 andrebbe eliminata la norma che prevede corsi di formazione dirigenziale organizzati dal Ministero del tesoro in quanto tale compito spetta alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Secondo l'avviso, risultato minoritario, dei senatori del Gruppo comunista, occorre che i servizi periferici del Tesoro siano compresi in un'unica direzione generale seppure articolata. Dovrebbero essere stralciate inoltre le norme contenute nell'ultima parte dell'articolo 5 che appartengono invece alla disciplina generale già prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, che non è opportuno derogare per singole parti dell'Amministrazione.

Sempre secondo i senatori comunisti occorrerebbe sopprimere l'ultima parte dell'articolo 6 dove, in sede di prima applicazione della legge, si prevede l'inquadramento anche in soprannumero degli idonei ai concorsi ivi previsti, con estensione ai ruoli dell'Amministrazione centrale.

La Commissione, all'unanimità, infine, ha stabilito che l'emissione del parere favorevole è condizionata alla soppressione dell'articolo 10 il cui contenuto è contrario al principio del buon andamento dell'amministrazione in quanto riserva la locazione di un'aliquota delle unità immobiliari di proprietà delle Casse di previdenza agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro, cui sono riservati delicati compiti di controllo nei confronti delle Casse stesse.

b) su emendamenti

2 giugno 1982

La Commissione, esaminati gli emendamenti, premesso che la materia avrebbe potuto trovare più idonea collocazione in sede di esame dei disegni di legge relativi alla Corte dei conti giacenti in Parlamento e tenuto conto che le disposizioni in parola sono comunque connesse agli obiettivi del disegno di legge n. 1580, esprime parere favorevole, per quanto di competenza a condizione che:

1) nel primo comma dell'articolo 1 aggiuntivo sia tolto ogni riferimento a specifici compiti o funzioni della Corte che vanno definiti in sede di riforma organica dell'istituto;

2) la ripartizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 sia effettuata con specifica disposizione normativa esclusivamente tra gli uffici delle delegazioni e sezioni regionali;

3) nel terzo comma dell'articolo 1 aggiuntivo, la clausola di non mobilità dei vin-

citori nei bandi di concorso sia prevista come obbligatoria e non come facoltativa;

4) venga soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo 1 aggiuntivo, dovendosi applicare, con specifica norma, le disposizioni della legge n. 312 del 1980 per quanto riguarda la riserva dei posti disponibili a favore del personale già in servizio.

La Commissione, inoltre, esprime parere contrario all'articolo 2 aggiuntivo essendo il problema della dirigenza trattato organicamente nel disegno di legge proposto dal Governo ed all'esame del Parlamento.

Segnala infine la necessità di garantire l'omogeneità tra gli istituti normativi, introdotti dagli articoli aggiuntivi, e quelli previsti dalle restanti disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1580 per il personale della amministrazione del Tesoro.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

b) su emendamenti

(Estensore CAROLLO)

20 MAGGIO 1982

La Commissione, esaminati gli emendamenti, a firma del relatore, senatore Ricci, trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro eventuale accoglimento.

Fa peraltro presente che, in conseguenza, l'onere complessivo in ragione di anno derivante dal disegno di legge aumenta, secondo la stima fornita dal rappresentante del Tesoro, da 40 a 45 miliardi. È necessario pertanto emendare in conseguenza il primo comma dell'articolo 13.

In ogni caso appare oltremodo opportuno che la Commissione di merito verifichi molto puntualmente se le valutazioni del costo unitario annuo delle nuove unità di personale in base alle quali è stato calcolato l'onere a regime siano effettivamente attendibili; ciò al fine di evitare incontrollate espansioni di oneri correnti crescenti, oneri che nel primo anno d'applicazione della legge dovrebbero invece risultare nulli in ragione dei tempi di attuazione normativa dell'aumento degli organici.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO**

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione, ferme restando in ogni caso le funzioni di controllo della Corte dei conti;

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti

Art. 1.

(Delega al Governo)

Identico.

Identico:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della Pubblica amministrazione; e, ferme restando in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle Amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

(Segue: *Testo del Governo*)

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale statale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato o accreditamento in conto corrente bancario;

e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle Direzioni provinciali del tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative e contabili:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonchè del personale che opera nella fase

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle Direzioni provinciali del tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 8, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

Art. 2.

(Imputazione della spesa per il pagamento di stipendi, pensioni e altri assegni)

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

« Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti ».

Art. 3.

(Prescrizione delle rate di stipendi, pensioni e altri assegni)

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dai seguenti:

« Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica.*

Art. 2.

(Imputazione della spesa per il pagamento di stipendi, pensioni e altri assegni)

Identico.

Art. 3.

(Prescrizione delle rate di stipendi, pensioni e altri assegni)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(Interpretazione autentica dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e comma aggiuntivo)

La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

« Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

Art. 5.

(Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro)

È istituita la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Agli uffici della Direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma;

b) le Direzioni provinciali entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

Identico.

Art. 5.

(Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro)

Identico.

Identico:

a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle Direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della Direzione generale, da dirigenti delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Il quadro *E* della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

I posti portati in aumento nella qualifica di primo dirigente e quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali organizzati dal Ministero del tesoro, sotto la supervisione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi al corso gli impiegati della carriera direttiva del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali settima ed ottava, che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio nelle qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata, previste dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'ammissione al corso si consegue mediante concorso per titoli di servizio, secon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*.

Identico.

I quadri *A*, *B* ed *E* della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

do i criteri di valutazione indicati dall'articolo 22, comma settimo ed ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel limite di due volte i posti da conferire.

È data facoltà al Ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'ammissione al concorso per titoli di servizio, nonchè per lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 6.

(Adeguamento degli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro)

La dotazione organica cumulativa del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevista dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere aumentata, al massimo, di duemilaottocento unità.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, numero 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili, ripartendo i posti stessi tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'artico-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Soppresso.**

Art. 6.

(Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico)

Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della Direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, è affidata alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 7.

(Adeguamento degli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro)

La dotazione organica cumulativa del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevista dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere aumentata, al massimo, di tremilatrecento unità.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, numero 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili, ripartendo i posti stessi tra le diverse

(Segue: *Testo del Governo*)

lo 2 della stessa legge n. 312, sulla base delle necessità operative degli uffici dipendenti e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle sopresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente terzo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si procederà altresì alla nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono estese ai ruoli dell'Amministrazione centrale del Tesoro e a tal fine gli inquadramenti e le nomine in esso previsti possono essere effettuati anche in soprannumero nel limite massimo del 20 per cento di ciascuna qualifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 312, sulla base delle necessità operative degli uffici dipendenti.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro)

Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle Direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro riferisce al Parlamento in merito ai provvedimenti adottati, con particolare riguardo all'adeguamento della consistenza numerica del personale in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 8.

(Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro)

Identico.

Identico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Disciplina delle reggenze*)

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio a livello periferico del sistema informativo, di una Direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita. Nel caso in cui non vi siano dirigenti in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 9.

(*Revisione dei pagamenti*)

La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle Direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.

Art. 10.

(*Alloggi al personale in servizio presso gli uffici periferici*)

Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e la mobilità del personale e quando ricorrano imprescindibili esigenze di servizio accertate dall'organo che ha disposto l'as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Disciplina delle reggenze*)

Identico.

Art. 10.

(*Revisione dei pagamenti*)

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

segnazione o il trasferimento di sede, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è autorizzata a riservare un'aliquota, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, delle unità immobiliari di proprietà delle Casse di previdenza, da concedere in locazione agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro.

Art. 11.

*(Incarichi ad esperti estranei
all'Amministrazione)*

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a utilizzare esperti nominati con proprio decreto nel limite massimo di 10 unità. Con lo stesso decreto il Ministro del tesoro determina le modalità di svolgimento degli incarichi, la durata e il compenso da attribuire.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, per le stesse finalità, a stipulare, ove necessario, a trattativa privata, contratti di consulenza con enti o società specializzati.

Art. 12.

*(Adeguamento degli organici della
Ragioneria generale dello Stato)*

In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Incarichi ad esperti estranei
all'Amministrazione)*

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato per un anno dall'entrata in vigore della presente legge a utilizzare esperti nominati con proprio decreto nel limite massimo di 10 unità. Con lo stesso decreto il Ministro del tesoro determina le modalità di svolgimento degli incarichi, la durata e il compenso da attribuire.

Identico.

Art. 12.

*(Adeguamento degli organici della
Ragioneria generale dello Stato)*

In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 1.500 unità.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e periferici.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, numero 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili, che risulteranno ancora vacanti dopo la nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi, nei tre anni anteriori a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In deroga al disposto del precedente comma, è data al Ministro del tesoro la facoltà, di cui all'articolo 6, comma quinto, della presente legge, di sostituire in tutto o in parte le prove di esame.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata fino ad un massimo di milleottocento unità.

Identico.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su basi regionali o interregionali per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili, che risulteranno ancora vacanti dopo l'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè la nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato.

Identico.

In deroga al disposto del precedente comma, è data al Ministro del tesoro la facoltà, di cui all'articolo 7, comma quinto, della presente legge, di sostituire in tutto o in parte le prove di esame.

Fermo restando il numero complessivo della dotazione organica dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, il qua-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dro *M* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 784, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, si provvederà a indicare le ragioni provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

Art. 13.

*(Adeguamento degli organici
della Corte dei conti)*

La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentata di 400 unità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e su proposta del presidente della Corte dei conti, provvederà con proprio decreto a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.

Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il presidente della Corte dei conti può indire speciali concorsi su base regionale o interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo. Nei bandi di concorso potrà essere stabilito l'obbligo per i vincitori di prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni negli uffici delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 lu-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Onere finanziario*)

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 40 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

glio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

Art. 14.

(*Conferimento di posti*)

I posti di primo dirigente dell'amministrazione centrale del Tesoro, dei servizi provinciali del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

Con gli stessi criteri e modalità sono attribuiti i posti portati in aumento nella qualifica del primo dirigente ai sensi del quarto comma del precedente articolo 5.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita, anche in soprannumero, agli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 15.

(*Onere finanziario*)

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 45 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA VII

Quadro A - Dirigenti Generali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente Generale	10	Direttore Generale	10

Quadro B - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	62	Vice Direttore generale (b)	9
			Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto	47
			Capo ufficio gestione e controllo	6
E	Primo Dirigente	106	Direttore di divisione	106
		168 (a)		

(a) Sono riservati un posto al personale della carriera direttiva degli statistici e un posto a quello della carriera direttiva degli attuari.

(b) Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono essere affidate anche a dirigenti superiori dei quadri C e D in sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai quali saranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: TABELLA VII)

Quadro E - Dirigenti dei servizi provinciali del Tesoro

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	46	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto (1); Capo ufficio gestione e controllo; Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti.	46
E	Primo Dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore di divisione o di circoscrizione nelle sedi più importanti.	113
			Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (1).	15
		174		

(1) Non superiore a quattro.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: TABELLA VII)

Quadro E - Dirigenti della Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	40	Vice Direttore Generale; Ispettore Generale; Consigliere ministeriale aggiunto (1); Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti.	40
E	Primo Dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore di divisione o di circoscrizione nelle sedi più importanti.	113
			Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (1).	15
		168		

(1) Non superiore a quattro.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Quadro M - Dirigenti delle Ragionerie Provinciali dello Stato

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	33	Ispettore Generale.	13
			Direttore di Ragioneria provinciale delle sedi più importanti.	20
E	Primo Dirigente	85	Direttore di Ragioneria provinciale, vicedirettore di Ragioneria delle sedi più importanti o Ispettore Capo.	85
		118		